



# CITTÀ DI GIOVINAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 26.07.2024

**OGGETTO: Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale**

## IL SINDACO

### Considerato che:

- tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientra certamente quello di rilanciare il settore turistico/ricettivo garantendo agli operatori del settore maggiori opportunità e condizioni favorevoli per l'esercizio dell'attività economica;
- nel caso specifico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assume notevole rilevanza l'intrattenimento musicale quale forma di attrazione in particolare per le fasce di età più giovani;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura.

### Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;
- tali attività possono, tuttavia, costituire anche causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze.

**Rilevato che** è obiettivo dell'Amministrazione tutelare la salute pubblica ed il riposo dei cittadini residenti mantenendo nel contempo vive le attività commerciali e di intrattenimento legate alla musica, riconoscendo l'importanza economica e sociale dei locali con musica pur limitando il disturbo acustico a tutela della vivibilità e del riposo notturno dei residenti.

### Ritenuto:

- di dover contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
- di dover tutelare l'incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e arginare il fenomeno dell'organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;

### Considerato che:

- il vigente Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 24/05/2018, tiene conto delle mutate condizioni del litorale e del centro abitato in



particolare dello sviluppo di attività ricettivo-turistiche che favoriscono l'attrattività dei luoghi e nuove opportunità imprenditoriali, in coerenza con le azioni intraprese da questa Amministrazione;

- è necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali nonché la cessazione delle emissioni sonore, in combinato disposto con il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ed il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19/11/2021 come modificato ed integrato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/05/2024;

- con un orientamento che ormai può considerarsi consolidato come confermato da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, vale il criterio comparativo, ragione per cui il limite di tollerabilità delle emissioni non è mai assoluto ma varia da luogo a luogo e non può prescindere dalla rumorosità di fondo (Cassazione n. 25976/2023).

**Visti** gli artt. 659 e 660 c.p.;

**Visto** il T.U.L.P.S.;

**Vista** la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. 12 febbraio 2002, n. 3;

**Visto** il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale redatto ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della L.R. 12 febbraio 2002, n. 3, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24/05/2018, ed in particolare l'elaborato grafico R 1000;

**Visto** il Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19/11/2021;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/05/2024 contenente integrazioni e modifiche al Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19/11/2021;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 50 c.7;

**Visto** il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

## ORDINA

**dal 29 luglio al 30 agosto 2024 la cessazione delle emissioni sonore** derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 T.U.L.P.S. e s.m.i., rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art. 68 T.U.L.P.S. e s.m.i., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:

- **nelle giornate di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi alle ore 01:00 del giorno successivo, per tutte le aree di tipo misto, come specificate nella classe III** (a titolo esemplificativo il tratto da via Durazzo, Lungomare Marina Italiana, Cala Porto, Lungomare Esercito Italiano e sino alla Località Ponte) dell'elaborato grafico R1000 del vigente *Piano di classificazione acustica del territorio comunale*, consultabile al seguente link [https://www.comune.giovinazzo.ba.it/attachments/article/13108/CApiano\\_inquadrmaneto\\_class\\_acustica.pdf](https://www.comune.giovinazzo.ba.it/attachments/article/13108/CApiano_inquadrmaneto_class_acustica.pdf), che identifica le classi acustiche e precisamente: *aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, compresenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali o aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici* con gli

accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità, ad esclusione di quelle di cui al punto successivo;

- **nelle giornate di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi alle ore 02:00 del giorno successivo, per tutte le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, come specificate nella classe II** (a titolo esemplificativo il tratto da via Durazzo alla litoranea a nord e sino al confine con la città di Molfetta km 780+480 e dal lato sud dalla Località Ponte alla zona di confine con Santo Spirito Km 788,600) dell'elaborato grafico R1000 del vigente *Piano di classificazione acustica del territorio comunale*, consultabile al seguente link [https://www.comune.giovinazzo.ba.it/attachments/article/13108/CApiano\\_inquadrmaneto\\_class\\_acustica.pdf](https://www.comune.giovinazzo.ba.it/attachments/article/13108/CApiano_inquadrmaneto_class_acustica.pdf), che identifica le classi acustiche e precisamente: *aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa intensità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali*, sempre con gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità.

Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, nonché i limiti di emissioni previsti dalla L. R. n. 3/2002 e ss.mm.ii. e dal vigente Piano di zonizzazione acustica e dal Regolamento di Polizia Locale e Sicurezza urbana, come modificato ed integrato dalla delibera di C.C n.12 del 14/05/2024.

#### AVVERTE

nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 80,00 ad € 480,00, come disciplinato al comma 8 dell'art. 54 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana come modificato ed integrato dalla Delibera di C.C. n. 12 del 14/05/2024.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per cinque giorni consecutivi ricadenti nei giorni di giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì.

La sanzione accessoria sarà applicata con le stesse modalità temporali e fino a 20 giorni consecutivi di chiusura per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell'anno solare.

#### DEMANDA

all'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio online del Comune di Giovinazzo anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

#### DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza sindacale. La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari, alla Questura di Bari, alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Molfetta ed alla Stazione Carabinieri di Giovinazzo, al Comando della Guardia di Finanza di Bitonto, al Commissariato di Polizia di Bitonto, al Comando della Polizia Locale di Giovinazzo, all'ASL territorialmente competente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.





Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza sindacale.

Il Sindaco  
Michele Sollecito

Firmato digitalmente da: SOLLECITO MICHELE  
Data: 26/07/2024 11:45:52